

TI_GERICHTE 52.2003.189 vom 28. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.189

FR: TI_GERICHTE 52.2003.189 du 28 août 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.189 del 28 agosto 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2003 52.2003.189 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2003 52.2003.189 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2003 52.2003.189

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2003.189 Lugano 28 agosto 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretaria: Sonia Giamboni, vicecancelliera statuendo sul ricorso 10 giugno 2003 del _____ patrocinato da: avv. _____ contro la decisione 20 maggio 2003 del Consiglio di Stato (n. 2215), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 febbraio 2003 del municipio di _____ che nega la licenza edilizia in sanatoria per la formazione di un posteggio sulla part. _____ RF e ordina l'immediato divieto d'uso del fondo quale posteggio; viste le risposte: - 20 giugno 2003 del municipio di _____; - 24 giugno 2003 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il ricorrente _____ è proprietario del fondo n. _____ RF di _____, sito all'estremità della zona residenziale media soggetta a piano particolareggiato; che il sedime, per la maggior parte adibito ad orto, confina a sud con la zona denominata "nucleo di risanamento" e a est con la strada di proprietà del comune (_____, part. n. _____ RF), la quale lo separa da un quartiere pure inserito nel nucleo di risanamento; in prossimità di tale passaggio, il fondo è vincolato da due punti di vista principali; che finora il municipio non ha ancora allestito alcun piano particolareggiato relativo alla zona in cui è inserito il mappale del ricorrente; che l'insorgente ha autorizzato il signor _____, proprietario del fondo contiguo n. _____ RF, a parcheggiare la sua auto su un angolo della part. n. _____; che su ordine del municipio, il 7 ottobre 2002 il _____ ha inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria per la presunta trasformazione abusiva di parte del fondo in area di posteggio; che al rilascio della medesima si sono opposti _____ e _____, proprietari dei fondi n. _____, rispettivamente n. _____ RF; che l'11 febbraio 2003 l'autorità comunale ha negato la licenza edilizia postulata, ordinando contemporaneamente il divieto immediato dell'uso del fondo quale posteggio, sotto comminatoria dell'art. 292 CPS; che con giudizio 20 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal _____; che il Governo, dopo aver accertato che la creazione del posteggio è soggetta alla procedura della notifica, ha negato la concessione della relativa licenza edilizia, ritenendo che il fondo in questione debba essere considerato non

edificabile, a norma dell'art. 40 cpv. 5 NAPR; che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti a Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; che, secondo il ricorrente, la semplice utilizzazione di un angolo del suo fondo quale posteggio non costituirebbe un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia; l'art. 40 cpv. 5 NAPR sarebbe inoltre applicabile unicamente in caso di edificazione di opere che possono essere rimosse solo con grande difficoltà mentre costituirebbe abuso di diritto invocare tale disposizione nel caso concreto; l'uso del fondo come posteggio, che non ha comportato alcun intervento edilizio, potrebbe in effetti essere soppresso in ogni momento e non sarebbe in alcun modo di pregiudizio all'attuazione del piano particolareggiato; il municipio avrebbe altresì potuto concedere la licenza edilizia a titolo di precario; che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare particolari osservazioni; _____ e _____, oppositori e resistenti nel procedimento dinnanzi al Consiglio di Stato, non hanno presentato l'allegato di risposta nel termine loro assegnato. considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa; che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM); che lo stazionamento regolare e duraturo di veicoli su un fondo adibito ad orto configura un cambiamento di destinazione; si tratta in effetti di un'utilizzazione che ne modifica le condizioni di fruizione in misura rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni (cfr. STA inedita del 21 agosto 2002 in re N.S.); che nell'evenienza concreta, per ammissione del ricorrente stesso - che ha autorizzato un terzo ad usare un angolo del suo fondo come posteggio - è dunque pacifica la sussistenza di un cambiamento di destinazione; che irrilevante, a tale proposito, è il fatto che il terreno non sia stato sistemato; altrettanto priva di rilievo è la circostanza che l'uso sia limitato al posteggio di una sola autovettura: decisiva è soltanto l'utilizzazione che è venuta ad instaurarsi sullo stesso senza la necessaria autorizzazione; che giusta l'art. 40 cpv. 5 NAPR fino all'approvazione del piano particolareggiato, la zona residenziale in questione non è edificabile; che lo scopo di tale norma consiste senza dubbio nel mantenere intatta la zona ai fini dell'attuamento, senza alcun impedimento, di un eventuale piano particolareggiato; che la concessione a titolo precario di una licenza edilizia non entra in considerazione ove sia suscettibile di condizionare la realizzazione del piano; non deve in particolare diventare il mezzo per chiedere la modifica del piano al fine di assicurare la conservazione dell'opera (Scolari, Commentario, ad art. 43 LALPT, n. 400); che la clausola precaria, in quanto condizione di un'autorizzazione eccezionale, non dispensa comunque l'autorità dall'obbligo di fondare la deroga su un'esplicita base legale (RDAT I-1991, n. 44); che in concreto nessuna disposizione del PR di _____ permette al municipio di autorizzare costruzioni in deroga al divieto di edificare prescritto dall'art. 40 cpv. 5 NAPR; che d'altra parte la _____, che rappresenta l'unica via d'accesso per il fondo, non è nemmeno contemplata dal piano del traffico: il suo utilizzo è limitato all'accesso pedonale o quale area di carico e scarico, per cui concedere l'autorizzazione edilizia equivarrebbe vanificare la regolamentazione che prevede un uso circoscritto della strada; che, così stando le cose, la decisione di diniego della licenza edilizia va confermata e il ricorso respinto; che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 21 LE; 40 cpv. 2 e 5 NAPR di _____; 3, 18, 28, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.